

VERBALE DI ACCORDO

Padenghe del Garda, 3.12.2019, presso la sede della società GARDA UNO s.p.a.

TRA

GARDA UNO s.p.a., qui rappresentata dal Sig. Massimo Pedercini, dal Sig. Pietro Lazzarini, di seguito indicata anche solo "la società", assistita dall'Avv. Ugo Bracuti dello Studio Associato Pelizzari e Bracuti

E

la R.S.U. nelle persone dei signori Giambattista Achille, Cristiano Baruzzi, Luigino Bazzoli e Tazio Bresciani, che in calce sottoscrivono, assistita dai sig.ri Mario Bresciani e Chiara Colombo della FIT – CISL di Brescia e dal sig. Marco Drera della FP-CGIL di Brescia.

di seguito congiuntamente indicate anche con "le Parti".

PREMESSO CHE

- In data 14.12.2015 le Parti hanno sottoscritto un verbale di accordo di 2° livello concernente il Premio di Risultato Variabile annuo per gli anni 2015 – 2017. Tale accordo è scaduto in data 31.12.2017.
- In data 21.12.2018 le Parti hanno concordato alcune modifiche al suddetto accordo e la prosecuzione della sua efficacia fino a tutto il 31.12.2018.
- La RSU e le OO.SS.LL. FIT-CISL e FP-CGIL hanno chiesto di rinnovare il Premio di Risultato per l'anno 2019 e seguenti e le Parti si sono incontrate nel corso dei mesi scorsi per avviare la relativa discussione.
- La Società conferma la propria disponibilità a prorogare il citato accordo aziendale ed intende proseguire la discussione finalizzata anche ad introdurre nuovi parametri ed indicatori ai quali correlare l'erogazione del Premio di Risultato variabile, nonché per definire nuovi criteri di distribuzione del Premio stesso.
- Attesa la complessità della discussione e la necessità di effettuare ulteriori specifici approfondimenti, le Parti intendono prorogare temporaneamente la validità dell'accordo aziendale del 14.12.2015, come modificato ed integrato con l'accordo del 21.12.2018, fino a tutto il 31.12.2019.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1) PREMESSE.

Le premesse, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, costituiscono patti e formano parte integrante del presente accordo.

2) PREMIO DI RISULTATO VARIABILE PER L'ANNO 2019.

Le Parti confermano che per l'anno 2019 si continuerà a dare applicazione integrale a quanto già previsto e concordato nel Verbale di accordo del 14.12.2015 relativo al Premio di Risultato Variabile annuo, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, come modificato ed integrato dall'accordo aziendale del 21.12.2018.

Pertanto, sono confermate anche per l'anno 2019 tutte le clausole concordate ai punti da 1 a 12 del citato accordo aziendale del 14.12.2015, nonché tutto quanto stabilito ai punti da 1 a 4 del successivo accordo aziendale del 21.12.2018, anche in riferimento ai parametri di Redditività (MOL), di Produttività, di "assiduità sul lavoro" e di mancato rispetto delle norme infortunistiche, agli obiettivi annui ivi stabiliti e alle erogazioni massime ad essi correlate, ai criteri di distribuzione, come già tutti definiti negli accordi medesimi.

Si allega (allegato 1) la tabella contenente gli importi lordi annui del premio di risultato variabile 2019 correlato al raggiungimento del 100% di tutti gli obiettivi.

A modifica delle precedenti intese sopra richiamate si concorda che il Premio di Risultato Variabile 2019 verrà erogato ai dipendenti in forza sia con contratto a tempo indeterminato, sia ai dipendenti con contratto a tempo determinato ed il cui rapporto abbia avuto una durata superiore a 6 mesi nell'anno 2019.

L'importo spettante del Premio verrà determinato in proporzione al periodo lavorato nell'anno 2019. A tali fini si considera come mese interamente lavorato la frazione di mese superiore a 15 giorni di calendario.

Le Parti si danno atto e confermano che tutte le erogazioni economiche relative al Premio di Risultato variabile per l'anno 2019, sono state quantificate forfettariamente, comprendendo nel loro ammontare tutti i propri riflessi, diretti ed indiretti, su tutti gli istituti contrattuali e/o legali, sui quali, pertanto, non sarà computato.

Ai sensi dell'art. 1, Legge 29 maggio 1982, n. 297, si concorda che il Premio di Risultato Variabile continuerà a non essere computato ai fini del calcolo del Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.)

3) REGIME IMPOSITIVO.

Ai fini dell'accesso al particolare trattamento fiscale agevolato (cd. detassazione) le Parti si danno atto e concordano che il presente Accordo aziendale rientra nel campo di applicazione della disciplina di cui all'art. 51 del TUIR, come modificato dall'art. 1, comma 182 e seguenti della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Bilancio 2016), altresì modificato dall'art. 1, comma 160 della Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), dall'art. 55 decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e dall'art. 1, commi 28 e 161, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), al Decreto del Ministero del Lavoro di concerto

con il Ministero delle Finanze in data 25.3.2016, nonché, infine, alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15.6.2016 e alle Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 29/03/2018 e n.28/E del 15/06/2018.

Il presente Accordo aziendale rientra nella disciplina di cui all'art. 51 del Decreto Legislativo n. 81/2015, dell'art. 14 del Decreto Legislativo n. 151/2015.

Ai fini della verifica del miglioramento dei suddetti parametri ed indicatori (Redditività, Produttività, Assiduità sul lavoro e Rispetto norme antinfortunistiche e di sicurezza) realizzata nell'anno di riferimento (2019), anche ai fini dell'eventuale accesso al regime di tassazione agevolata di cui al precedente capoverso, a seguito di valutazione congiunta delle Parti dei dati registrati negli ultimi anni e tenuto conto dell'andamento e delle condizioni generali del settore di riferimento, Le Parti confermano che continueranno ad assumere quali valori di riferimento "iniziali", rispetto ai quali, quindi, verrà misurato il miglioramento dei parametri ed indicatori stessi i valori raggiunti nell'anno precedente (nel caso di specie dell'anno 2018).

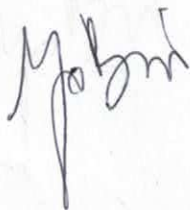
4) DECORRENZA E DURATA.

Il presente accordo, costituito di 3 pagine, decorre dal giorno 1.1.2019 e sarà valido a tutto il 31.12.2019.

Le Parti si incontreranno entro il 31.3.2020 per analizzare e definire i possibili nuovi parametri ed indicatori, nonché i connessi obiettivi aziendali ai quali correlare l'erogazione del nuovo Premio di Risultato Variabile annuo ed i criteri per la sua distribuzione, per gli anni successivi.

Letto, confermato e sottoscritto.

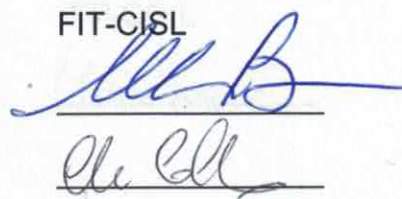
GARDA UNO s.p.a.



R.S.U.



FIT-CISL



FP-CGIL



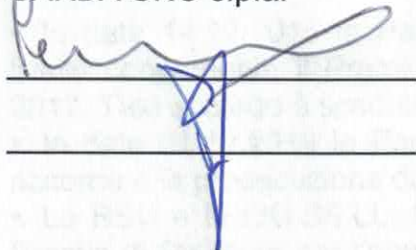
Allegato 1 all'accordo aziendale di 2° livello sottoscritto in data 03.12.2019

Livello	Parametro	Premio di Risultato Variabile Annuo 2019
1	100	541,86
2	123,51	728,60
3	130,07	780,70
4	138,57	848,23
5	151,29	949,26
6	166,84	1072,79
7	184,41	1212,34
8	204,67	1373,28

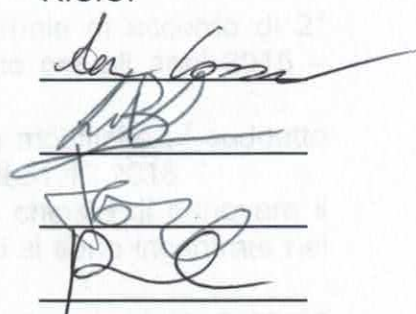
(la presente tabella sarà rivalutata secondo l'indice Istat al 31.12.2019)

Letto, confermato e sottoscritto.

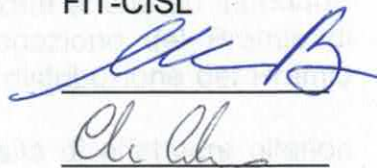
GARDA UNO s.p.a.



R.S.U.



FIT-CISL



FP-CGIL

